

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
U del 18/04/2017 Prot.: 0009415 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della QUINTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 233
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bruno Pigozzo, Erika Baldin, Giovanna Negro, Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Alessandra Moretti, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni, Piero Ruzzante, Cristina Guarda, Franco Ferrari e Pietro Dalla Libera relativa a: "MODIFICA DELL'ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2016, N.19 "ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS"".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Unità atti
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uai@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Quinta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI

il dirigente capo
Alessandro Rota


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 233

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Pigozzo, Baldin, Negro, Fracasso, Azzalin, Moretti, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Ruzzante, Guarda, Ferrari e Dalla Libera

MODIFICA DELL'ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2016, N. 19 "ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS".

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 5 aprile 2017.

MODIFICA DELL'ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2016, N. 19 "ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS".

Relazione:

Sin dalla discussione in sede di Commissione consiliare Sanità e Sociale, ma ancor di più nel corso del dibattito in Consiglio regionale del progetto di legge 23, poi divenuto Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS.", il trasferimento del comune di Cavallino Treponti dall'ULSS n. 3 "Serenissima" all'ULSS n. 4 "Veneto Orientale" ha rappresentato motivo di vivace discussione. Di fatto, la comunità locale si è vista spostare tout-court, senza nessuna spiegazione preventiva né coinvolgimento. A seguito di audizioni del sindaco di Cavallino Treponti in Quinta Commissione ed incontri pubblici sul territorio, era stata registrata una forte contrarietà dell'Amministrazione comunale a tale spostamento, tanto da far assumere da parte dell'Assessore regionale alla sanità l'impegno a risolvere tale problema ripristinando la collocazione originaria nell'ambito dell'ULSS 3 "Serenissima", attraverso un apposito emendamento in occasione dell'approvazione del collegato alla legge di stabilità 2017. In quella sede però ciò non si è verificato ma, nonostante le insistenze delle forze politiche di opposizione di avere dalla Giunta una spiegazione sui criteri adottati in merito a tale scelta, è stato approvato lo spostamento di Cavallino Treponti dalla ULSS 3 "Serenissima" alla ULSS 4 "Veneto Orientale" a partire dal 1 gennaio 2018.

Ritenendo tale scelta incoerente rispetto alle promesse fatte, non condivisa visto il mancato coinvolgimento della popolazione e penalizzante per la qualità della salute dei cittadini di Cavallino Treponti, si è costituito ad inizio 2017 un Comitato locale denominato "LA MIA SALUTE E' A VENEZIA". Questo Comitato ha avviato una petizione popolare tra i residenti dello stesso comune finalizzata a chiedere alla regione Veneto una modifica alla Legge Regionale 19/2016 che garantisse il mantenimento del comune di Cavallino Treponti nell'ULSS 3 "Serenissima". La petizione è stata sottoscritta da 4700 cittadini ed è stata inviata al Consiglio regionale in data 28 marzo 2017 prot: 0007428.

Il presente Progetto di Legge, modificando la legge regionale 19/2016, mantiene il comune di Cavallino Treponti nell'ambito dell'ULSS n. 3 "Serenissima" togliendo il vincolo temporale del 31 dicembre 2017. Vuole quindi restituire voce alla comunità locale in merito alle ipotesi di spostamento di ambito ULSS, sulla base di valutazioni di parametri di servizio attuale e futuro, riferite al fabbisogno di salute della cittadinanza. Vuole inoltre accogliere le istanze della citata petizione ritenendole motivate e legittime, per riportare alla "normalità" una situazione paradossale, attraverso le necessarie consultazioni

previste dall'articolo 9 comma 3 della legge regionale 56/1994 che recita: "Le modifiche degli ambiti territoriali delle unità locali socio-sanitarie e l'individuazione delle aziende ospedaliere di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate con legge regionale sentiti gli enti locali interessati. Le modifiche hanno efficacia a partire dal primo gennaio successivo all'entrata in vigore della legge regionale".

MODIFICA DELL'ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 2016, N. 19 "ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS".

Art. 1 - Modifica dell'allegato A) di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda zero". disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS".

1. L'allegato A) di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda zero". disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS" è così modificato:

a) in corrispondenza dell'espressione "Comuni (n. 23) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 3 "Serenissima", il "(n. 23)" è sostituito dal "(n. 24)";

b) l'espressione "Cavallino Treporti fino al 31 dicembre 2017" viene soppressa;

c) dopo l'espressione "3) Camponogara", viene inserita la seguente "3bis) Cavallino Treporti";

d) conseguentemente la numerazione dei Comuni della Provincia di Venezia appartenenti all'ULSS n. 3 "Serenissima" è così modificata:

- 1) Campagna Lupia
- 2) Campolongo Maggiore
- 3) Camponogara
- 3bis) Cavallino Treporti
- 4) Cavarzere
- 5) Chioggia
- 6) Cona
- 7) Dolo
- 8) Fiesso d'Artico
- 9) Fossò
- 10) Marcon
- 11) Martellago
- 12) Mira
- 13) Mirano
- 14) Noale
- 15) Pianiga
- 16) Quarto d'Altino
- 17) Salzano
- 18) Santa Maria di Sala
- 19) Scorzè
- 20) Spinea
- 21) Stra
- 22) Venezia

23) Vigonovo.

e) in corrispondenza dell'espressione "Comuni (n. 21) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale", il "(n. 21)" è sostituito dal "(n. 20)";

f) l'espressione "3) Cavallino Treporti dal 1° gennaio 2018" viene soppressa;

g) conseguentemente la numerazione dei Comuni della Provincia di Venezia appartenenti all'ULSS n. 4 "Veneto Orientale" è così modificata:

- 1) Annone Veneto
- 2) Caorle
- 3) Ceggia
- 4) Cinto Caomaggiore
- 5) Concordia Sagittaria
- 6) Eraclea
- 7) Fossalta di Piave
- 8) Fossalta di Portogruaro
- 9) Gruaro
- 10) Jesolo
- 11) Meolo
- 12) Musile di Piave
- 13) Noventa di Piave
- 14) Portogruaro
- 15) Pramaggiore
- 16) San Donà di Piave
- 17) San Michele al Tagliamento
- 18) Santo Stino di Livenza
- 19) Teglio Veneto
- 20) Torre di Mosto.

Art. 2 - Invarianza della spesa.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'allegato A) di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda zero". disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS"...3	
Art.2 - Invarianza della spesa.4	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....4	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Art. 14 - Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS.

1. Con il presente articolo, viene ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS alla luce dei seguenti criteri:

- a) garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme;
- b) individuare le dimensioni ottimali delle Aziende ULSS al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi;
- c) sviluppare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi, nonché la partecipazione dei cittadini;
- d) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale;
- e) garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione;
- f) garantire il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria;
- g) tenere conto della presenza nei territori delle due Aziende ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e dell'Azienda Zero.

2. Alla luce dei criteri esplicitati al comma 1 del presente articolo, l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS è ridefinito a decorrere dal 1° gennaio 2017 come di seguito indicato.

3. Le Aziende ULSS n. 2 Feltre, n. 4 Alto Vicentino, n. 5 Ovest Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 8 Asolo, n. 13 Mirano, n. 14 Chioggia, n. 15 Alta Padovana, n. 17 Este, n. 19 Adria, n. 21 Legnago, n. 22 Bussolengo, così come denominate dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, sono soppresse.

4. A far data dal 1° gennaio 2017:

- a) l'ULSS n. 1 Belluno modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 1 Dolomiti", mantenendo la propria sede legale in Belluno e incorpora la soppressa ULSS n. 2 Feltre, e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno;
- b) l'ULSS n. 3 Bassano del Grappa modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana", mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa ULSS n. 4 Alto Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;
- c) l'ULSS n. 6 Vicenza modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 8 Berica", mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorpora la soppressa ULSS n. 5 Ovest Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa

estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

d) l'ULSS n. 9 Treviso modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana", mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le sopresse ULSS n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;

e) l'ULSS n. 10 Veneto Orientale modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale", con sede legale in San Donà di Piave e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

f) l'ULSS n. 12 modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 3 Serenissima", mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le sopresse ULSS n. 13 Mirano e ULSS n. 14 Chioggia e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

g) l'ULSS n. 16 Padova modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 6 Euganea", mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le sopresse ULSS n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Padova ad esclusione del Comune di Boara Pisani; (1)

h) l'ULSS n. 18 Rovigo modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 5 Polesana", mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorpora la soppressa ULSS n. 19 Adria e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Rovigo e inoltre il Comune di Boara Pisani; (2)

i) l'ULSS n. 20 Verona modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera", mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le sopresse ULSS n. 21 Legnago e ULSS n. 22 Bussolengo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Verona.

5. Le Aziende di cui al comma 4 devono garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni sanitarie; devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione del 50 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità ed entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio (3) e devono infine garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione di almeno il 60 per cento dei medici di medicina generale nelle medicine di gruppo integrate e l'attivazione di almeno l'80 per cento entro il 31 dicembre 2018.

6. Ogni riferimento, contenuto nella vigente normativa, ai bacini territoriali delle Aziende ULSS, dal 1° gennaio 2017 è da intendersi riferito agli ambiti territoriali come individuati al comma 4 e all'Allegato A) alla presente legge.

7. Entro sessanta giorni dalla presentazione del bilancio consuntivo 2017 da parte delle Aziende ULSS, l'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero, quantifica i risparmi ottenuti, limitatamente al primo anno, dalla riduzione delle Aziende ULSS. Entro centoventi giorni l'Area Sanità e Sociale, in collaborazione con Azienda Zero e con l'Azienda ULSS interessata, elabora il piano degli interventi da attuarsi con il sopra indicato risparmio al fine di omogenizzare i

servizi forniti ai cittadini dell'intera Azienda ULSS. Tale piano verrà inviato alla Giunta regionale e alle competenti commissioni consiliari per il parere di competenza.

8. Nell'ambito dei territori delle Aziende ULSS di cui al presente articolo che si costituiscono in esito ad una procedura di incorporazione di Aziende ULSS soppresse, la Giunta regionale, in ragione di particolari esigenze organizzative connesse a peculiarità territoriali ed a flussi turistici, nonché a flussi dei pazienti ed a garanzia della emergenza – urgenza, può introdurre, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde e sentite le Conferenze dei Sindaci dei territori coinvolti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali.

**ALLEGATO A) DI CUI ALL'ARTICOLO 14 AMBITI TERRITORIALI
DELLE AZIENDE UNITA' LOCALI SOCIO - SANITARIE
N. 3, N. 4, N. 7 E N. 8**

Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" con sede legale a Venezia
(già Azienda ULSS n. 12, Azienda ULSS n. 13, Azienda ULSS n. 14)
Comuni (n. 23) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 3
"Serenissima"

- 1) Campagna Lupia
- 2) Campolongo Maggiore
- 3) Camponogara
- 4) Cavarzere
- 5) Chioggia
- 6) Cona
- 7) Dolo
- 8) Fiesso d'Artico
- 9) Fossò
- 10) Marcon
- 11) Martellago
- 12) Mira
- 13) Mirano
- 14) Noale
- 15) Pianiga
- 16) Quarto d'Altino
- 17) Salzano
- 18) Santa Maria di Sala
- 19) Scorzè
- 20) Spinea
- 21) Stra
- 22) Venezia
- 23) Vigonovo

Cavallino Treporti fino al 31 dicembre 2017 (4)

Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" con sede legale a San Donà di Piave

(già Azienda ULSS n. 10 e Azienda ULSS n. 12)

Comuni (n. 21) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 4
"Veneto Orientale"

- 1) Annone Veneto
- 2) Caorle
- 3) Cavallino Treponti dal 1° gennaio 2018 (5)
- 4) Ceggia
- 5) Cinto Caomaggiore
- 6) Concordia Sagittaria
- 7) Eraclea
- 8) Fossalta di Piave
- 9) Fossalta di Portogruaro
- 10) Gruaro
- 11) Jesolo
- 12) Meolo
- 13) Musile di Piave
- 14) Noventa di Piave
- 15) Portogruaro
- 16) Pramaggiore
- 17) San Donà di Piave
- 18) San Michele al Tagliamento
- 19) Santo Stino di Livenza
- 20) Teglio Veneto
- 21) Torre di Mosto

Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana" con sede legale a Bassano

(già Azienda ULSS n. 3, Azienda ULSS n. 4)

Comuni (n. 60) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS n. 7
"Pedemontana"

- 1) Arsiero
- 2) Asiago
- 3) Bassano del Grappa
- 4) Breganze
- 5) Caltrano
- 6) Calvene
- 7) Campolongo sul Brenta
- 8) Carrè
- 9) Cartigliano
- 10) Cassola
- 11) Chiuppano
- 12) Cison del Grappa
- 13) Cogollo del Cengio
- 14) Conco
- 15) Enego
- 16) Fara Vicentino
- 17) Foza
- 18) Gallio
- 19) Laghi
- 20) Lastebasse

- 21) Lugo di Vicenza
 - 22) Lusiana
 - 23) Malo
 - 24) Marano Vicentino
 - 25) Marostica
 - 26) Mason Vicentino
 - 27) Molvena
 - 28) Monte di Malo
 - 29) Montecchio Precalcino
 - 30) Mussolente
 - 31) Nove
 - 32) Pedemonte
 - 33) Pianezze
 - 34) Piovene Rocchette
 - 35) Posina
 - 36) Pove del Grappa
 - 37) Roana
 - 38) Romano d'Ezzelino
 - 39) Rosà
 - 40) Rossano Veneto
 - 41) Rotzo
 - 42) Salcedo
 - 43) San Nazario
 - 44) San Vito di Leguzzano
 - 45) Santorso
 - 46) Sarcedo
 - 47) Schiavon
 - 48) Schio
 - 49) Solagna
 - 50) Tezze sul Brenta
 - 51) Thiene
 - 52) Tonezza del Cimone
 - 53) Torrebelvicino
 - 54) Valdastico
 - 55) Valli del Pasubio
 - 56) Valstagna
 - 57) Velo d'Astico
 - 58) Villaverla
 - 59) Zanè
 - 60) Zugliano
- Azienda ULSS n. 8 "Berica" con sede legale a Vicenza
(già Azienda ULSS n. 5, Azienda ULSS n. 6)
- Comuni (n. 61) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS n. 8
"Berica"
- 1) Agugliaro
 - 2) Albettono
 - 3) Alonte
 - 4) Altavilla Vicentina
 - 5) Altissimo

- 6) Arcugnano
- 7) Arzignano
- 8) Asigliano Veneto
- 9) Barbarano Vicentino
- 10) Bolzano Vicentino
- 11) Brendola
- 12) Bressanvido
- 13) Brogliano
- 14) Caldogno
- 15) Camisano Vicentino
- 16) Campiglia dei Berici
- 17) Castegnero
- 18) Castelgomberto
- 19) Chiampo
- 20) Cornedo Vicentino
- 21) Costabissara
- 22) Creazzo
- 23) Crespadoro
- 24) Dueville
- 25) Gambellara
- 26) Gambugliano
- 27) Grancona
- 28) Grisignano di Zocco
- 29) Grumolo delle Abbadesse
- 30) Isola Vicentina
- 31) Longare
- 32) Lonigo
- 33) Montebello Vicentino
- 34) Montecchio Maggiore
- 35) Montegalda
- 36) Montegaldella
- 37) Monteviale
- 38) Monticello Conte Otto
- 39) Montorso Vicentino
- 40) Mossano
- 41) Nanto
- 42) Nogarole Vicentino
- 43) Noventa Vicentina
- 44) Orgiano
- 45) Poiana Maggiore
- 46) Pozzoleone
- 47) Quinto Vicentino
- 48) Recoaro Terme
- 49) San Germano dei Berici
- 50) San Pietro Mussolino
- 51) Sandrigo
- 52) Sarego
- 53) Sossano
- 54) Sovizzo

- 55) Torri di Quartesolo
- 56) Trissino
- 57) Valdagno
- 58) Vicenza
- 59) Villaga
- 60) Zermeghedo
- 61) Zovencedo

(1) Lettera modificata da comma 2 art. 42 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha aggiunto dopo le parole: "Provincia di Padova" le parole: "ad esclusione del Comune di Boara Pisani".

(2) Lettera modificata da comma 1 art. 42 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha aggiunto dopo le parole: "Provincia di Rovigo" le parole: "e inoltre il Comune di Boara Pisani".

(3) Modifica apportata da articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha sostituito le parole: "devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attuazione delle schede di dotazione territoriale incrementando, rispetto all'attuale programmazione, i posti letto degli ospedali di comunità del 15 per cento" con le parole: "devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione del 50 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità ed entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio".

(4) Modifica apportata da lett. a) comma 1 art. 43 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che dispone: "a) nell'elenco dei comuni appartenenti all'ambito territoriale della Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" è aggiunto il Comune di "Cavallino Treporti" fino al 31 dicembre 2017 e contestualmente è tolto dall'elenco dei comuni dell'Azienda ULSS n. 4;". Vedi anche lett. b) comma 1 art. 43 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .

(5) Modifica apportata da lett. b) comma 1 art. 43 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che dispone "b) nell'elenco dei comuni appartenenti all'ambito territoriale della Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" è aggiunto il Comune di "Cavallino Treporti" dal 1° gennaio 2018 e contestualmente è tolto dall'elenco dei comuni dell'Azienda ULSS n. 3." Vedi anche lett. a) comma 1 art. 43 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .